



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE-ONLUS

<<GIOVANISSIMI DEL SALENTO>>

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale ONLUS denominata: <<GIOVANISSIMI DEL SALENTO>> con sede in via Foggia, 13 nel Comune di Neviano (Lecce)
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 2

(Scopi)

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue le finalità di aggregazione sportiva agonistica e ludica attraverso l'integrazione e la solidarietà sociale.
2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

3. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) L'Associazione intende operare nel/i settore/i sport in genere con lo scopo di organizzare nello specifico tornei calcistici affiliati alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico nelle seguenti categorie: PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI, ALLIEVI, JUNIORES, PRIMAVERA di ambo sessi, da svolgere in località a discrezione dell'Associazione Promotrice presso strutture idonee per la disciplina del gioco calcio del territorio provinciale (stadi, campi comunali, palazzetti dello sport), in convenzione con le società sportive professionistiche e dilettantistiche e salentine e/o nazionali che assume la denominazione "GIOVANISSIMI DEL SALENTO COPPA SAN MICHELE ARCANGELO"; la valorizzazione dei/le giovani calciatori/ici salentini/e con i principi della sana appartenenza e competizione, del giusto spirito sportivo, del rispetto di sé e dei propri avversari attraverso l'organizzazione di tornei calcistici affiliati alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico che di fatto ne adotta le proprie linee guida e normative vigenti all'interno del proprio statuto per le seguenti categorie: PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI, ALLIEVI, JUNIORES, PRIMAVERA di ambo sessi, da svolgere in località a discrezione dell'Associazione Promotrice presso strutture dichiarate idonee in termini di agibilità per la disciplina del gioco calcio del territorio provinciale (stadi, campi comunali, palazzetti dello sport), persegue esclusivamente la finalità dell'integrazione multiculturale e solidarietà sociale delle giovani generazioni e raccogliere fondi per la promozione e l'espletamento dell'attività calcistica e sport in genere. Essa intende operare nei seguenti settori sportivi: Calcio e comunque in via generale nello sport italiano salentino e nazionale con particolare riferimento al mondo dell'agonismo e ludico giovanile. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

b) L'associazione si propone come organo di informazione per il settore del calcio e sport giovanile salentino ed italiano in genere attraverso il proprio sito internet e web radio e/o tv; propone inoltre attività formative con corsi, seminari, convegni, stage. Iniziative volte anche all'inclusione in percorsi didattici di soggetti svantaggiati.

c) L'associazione si propone come partner di altri enti sia di natura pubblica che privata salentina e nazionale per sottoscrizioni di convenzioni, consorzi temporanei di soggetti associativi per la partecipazione ed

espletamenti di bandi, avvisi pubblici e conferimenti di incarichi e collaborazioni di cui all'oggetto sociale dell'Associazione nella sua natura e finalità.

4. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea (o il Consiglio Direttivo). Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono tre categorie di soci:

ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (o al Consiglio direttivo).

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Oppure : E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6

(Organì sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti (event.);
- Collegio dei Proibiviri (event.)

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. (max due).
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 11 (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente statuto.

ART. 14

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



UFFICIO

CAGLIARI

Registrato in Gallipoli il 01/03/2017
N. h22 Serie 3 € 80,00
F23 DEC 25/02/2017

IL FUNZIONARIO
(Daniela De Martino)
Firma su delega da Amministratore Provinciale
(Luisa Orsiello)

Prov. 4